

Domande (emerse in occasione del corso del 26 maggio 23 – PERUGIA) sulla applicazione della cd riforma “cartabia” Risposte a cura di Claudio BIGLIA

1) D). Fare esempi concreti (avvalorati da sentenze) di cattivo stato di conservazione degli alimenti.

R. Per la configurabilità del reato ex art. 5, lett. b) L.283/62, si deve porre l’attenzione sulle modalità irregolari di conservazione delle sostanze alimentari di per sé sufficienti, se non adeguate, a integrare l’ipotesi di reato, senza, necessariamente, dover ricorrere all’accertamento di commestibilità intrinseca del prodotto alimentare comunque detenuto o posto in commercio. Il cattivo stato di conservazione dei prodotti non si riferisce alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, ma riguarda le modalità estrinseche con cui si realizza la conservazione stessa, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti oppure alle regole di comune esperienza. È sufficiente evidenziare che le modalità di conservazione sono in concreto idonee a determinare il pericolo il potenziale deterioramento delle sostanze (Sez. III n. 439, 11 gennaio 2012; Sez. III n. 15049, 13 aprile 2007) attraverso le testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza, rilevabili da una semplice ispezione (Sez. III n. 35234, 21 settembre 2007, cit.) o per il semplice fatto dell’obiettivo insudiciamento della sola confezione, conseguente alla sua custodia in locali sporchi e quindi igienicamente inadeguati alla conservazione (Sez. III n. 9477, 10 marzo 2005) o è configurabile anche nel caso di detenzione in condizioni igieniche precarie, mediante evidenze fotografiche (Sez. III n. 41074, 11 novembre 2011).”

2) D). Il reato ex 515 c.p. non essendo di sicurezza alimentare rientra nelle competenze dei servizi di vigilanza/ispezione della ASL?

R. Rientra a pieno titolo ex Reg. CE 178/02 art. 8

3) D). Quale vantaggio esiste nel pagare la sanzione (dopo aver provveduto a ottemperare alle prescrizioni impartite) quando quasi sempre tali fatture sono archiviate?

R. Il vantaggio deriva dal non essere comunque iscritto nel registro indagati.

4) D). Cosa si intende per reato ripristinatorio?

R. La norma non parla di reato ripristinatorio ma di “pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie”. In pratica la novella procedura ex art. 12 ter della L.283/62 prevede che, per pervenire alla causa estintiva del reato, l’organo accertatore compia una valutazione approfondita e argomentata di quanto messo in atto dall’OSA, al fine di garantire che sono state adottate condotte ripristinatorie della non conformità. Solo così si garantisce, ai fini della estinzione del reato, la messa in conformità del processo produttivo rinvenuto “carente” e solo così si garantisce che le misure adottate sono atte a prevenire il ripetersi della stessa non conformità o di non conformità diversi ma riferibili a cause della stessa natura.

5) D). Cosa si intende per prescrizione (deve riguardare solo alimento non conforme o anche il processo produttivo)?

R. Altro non è che un provvedimento legalmente impartito dall’Autorità per ragioni, nel caso di specie, d’igiene e di sicurezza alimentare. Come da risposta 4) la prescrizione deve essere completa e garantire la messa in conformità attraverso misure risolutorie e atte a prevenire il ripetersi della non conformità

6) D) La notifica da parte della PG operante (ex art.161 cpp co.1): si può fare direttamente al trasgressore anche per gli atti successivi al primo (o si deve dare all’avvocato)?

R) Si suggerisce di procedere appena possibile, in vigenza di contravvenzione penale, alla elezione di domicilio e nomina dell’avvocato di ufficio o di fiducia. Di lì in poi si segue il rito di procedura penale, notificando gli atti al legale.

7) D). In caso di prescrizione già ottemperata prima della sua emissione formale è possibile ammettere direttamente al pagamento del trasgressore?

R) Per ammettere l'OSA al pagamento occorre accertare che non vi siano prescrizioni in sospenso. Se l'OSA ottempera nelle more della emissione della prescrizione sarà sufficiente elaborare un accertamento di messa in conformità prima della ammissione al pagamento della sanzione

8) Se l'OSA ottempera alle prescrizioni con modalità differenti da quelle previste nell'atto emesso dall'organo accertatore che cosa succede?

R) La situazione può avere diverse soluzioni. Ammettiamo che l'OSA ritenga di riuscire ad ottemperare alle prescrizioni ricevute ma con modalità diverse, sempre rispettando i tempi previsti. La buona diligenza impone all'OSA di proporre istanza di accoglimento delle diverse modalità di ottemperanza all'organo accertatore e, ottenuto il riconoscimento, operare come accordato. Di qui nulla di invariato nel successivo rito. Nel caso l'OSA adotti "motu proprio" modalità diverse, rispettando comunque i tempi previsti, occorre che l'organo accertatore valuti e motivi sulle nuove modalità esprimendo comunque un motivo di congruità o mancata congruità. Di tale attività occorre comunque informare il PM. Ammettendo che le modalità di messa in conformità siano ritenute comunque equivalenti a quelle di primo ordine può essere comunque essere richiamato l'art.650 cp, rimettendo alla AG ogni ulteriore valutazione di merito anche alla luce dell'art.12 nonies. Se poi l'OSA seguendo modalità diverse non rispetta i tempi di messa in conformità, senza aver presentato istanza di deroga e in condizioni immotivate, si ricade nell'applicazione combinata dell'art.12 quater ultimo comma e dell'art.12 nonies